

(N. 1271-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica
nella seduta del 6 giugno 1956*

*modificato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro emigrazione, cooperazione, previdenza
e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1957 (V. Stampato n. 2289)*

d'iniziativa dei Senatori BENEDETTI, PIECHELE, CORNAGGIA MEDICI, LORENZI e ALBERTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 APRILE 1957

Concessione di un contributo straordinario di quindici milioni per l'organizzazione
in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

**Concessione di un contributo straordinario di
30 milioni per l'organizzazione in Roma del
XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.**

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore del Comitato organizzatore del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

Art. 2.

La spesa relativa sarà imputata a capitolo apposito da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'esercizio 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

**Concessione di un contributo straordinario di
15 milioni per l'organizzazione in Roma del
XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.**

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 15.000.000 a favore del Comitato organizzatore del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

Art. 2.

Alla spesa relativa si provvederà a carico del Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, istituito nello stato di pre-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

visione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Art. 3.

Identico.